

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

*PIAZZA CROCE SANTA 6 - 09010 VILLASPECIOSA – TEL. 070 9639039 - 070 9639177 – FAX 070 9639540
C.F. 80017670920 – P.IVA 01354390922*



SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Sindaco
Elio Mameli

Responsabile del procedimento
ing. Mario Pittaluga

Supporto specialistico al RUP
ing. Luca Marongiu

Febbraio 2013

INDICE

OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	3
Art. 1. Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio	3
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 4. Conoscenza delle condizioni d'appalto.....	5
Art. 5. Effetto obbligatorio del contratto.....	5
Art. 6. Riservatezza	5
Art. 7. Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti	5
Art. 8. Garanzie e coperture assicurative.....	6
Art. 9. Anticipazioni	7
Art. 10. Revisione dei prezzi	7
Art. 11. Modalità di pagamento	8
Art. 12. Penali	9
Art. 13. Cessione del credito.....	10
Art. 14. Cessione del contratto.....	10
Art. 15. Subappalto del servizio	11
Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza	11
Art. 17. Controllo e vigilanza	12
Art. 18. Risoluzione del contratto	12
Art. 19. Recesso contrattuale.....	14
Art. 20. Riserve e reclami.....	14
Art. 21. Danni.....	14
Art. 22. Spese contrattuali.....	15
Art. 23. Foro competente	15
Art. 24. Lingua	15
Art. 25. Riferimento alla legge.....	15
NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
Art. 26. Domicilio e recapito dell'Impresa.....	16
Art. 27. Obblighi dell'Impresa a garanzia della sicurezza e funzionalità degli impianti	16
Art. 28. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa	17
Art. 29. Interventi aggiuntivi	18
Art. 30. Condotta del servizio.....	18
Art. 31. Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.....	18
Art. 32. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio.....	18
Art. 33. Variazione delle modalità organizzative	20
ALLEGATI	
A. Descrizione e modalità organizzative del servizio	
B. Elenco dei prezzi unitari	
C. Planimetrie linee di distribuzione	
D. Planimetria sorgenti luminose	

OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1. Oggetto, carattere, luogo di esecuzione e durata del servizio

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali, articolato nelle seguenti attività:

- prima verifica e messa in sicurezza degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli impianti;
- manutenzione straordinaria, eventuali ristrutturazioni e lievi ampliamenti.

Gli impianti da mantenere sono tutti quelli esistenti, ubicati nel territorio comunale di Villaspeciosa, nonché quelli ulteriori che durante l'esecuzione dell'appalto, saranno realizzati ex novo dall'Amministrazione. Sono previsti infatti – e già in corso di esecuzione – lavori pubblici per la parziale sostituzione e la nuova installazione di apparecchi illuminanti nel centro urbano, che riguarderà circa 150 sostituzioni su un totale di circa 710 esistenti e circa 70 nuovi punti luce, per un totale complessivo di circa 780 punti luce.

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico essenziale, e costituiscono attività di pubblico interesse.

Il servizio non può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In tali casi l'Impresa deve tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Committente, che, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la temporanea sospensione del servizio e provvedere in emergenza tramite personale proprio o altre ditte. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L..

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o il non rispetto della normativa citata, legittima il Committente a provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori e delle attività necessarie al regolare svolgimento del servizio, tramite personale proprio o ditte terze, con rivalsa sull'Impresa per gli oneri conseguenti, anche a valere sulla cauzione depositata a garanzia, fatti salvi in ogni caso l'applicazione delle penali previste ed ogni ulteriore ragione di danno.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività e assicurare le migliori condizioni di sicurezza.

I servizi dovranno essere espletati presso il territorio comunale di Villaspeciosa.

La durata prevista dei servizi è di TRE ANNI, e può estendersi per ulteriori DUE ANNI, a insindacabile iniziativa dell'Amministrazione Comunale, con affidamento per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo le previsioni ed alle condizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'appaltatore la prosecuzione dei servizi, alla scadenza del contratto, in regime di *prorogatio*, alle stesse condizioni economiche gestionali, nel limite massimo di 6 mesi.

Art. 2. Definizioni

Committente

Il Comune di Villaspeciosa, con sede a Villaspeciosa in Piazza Croce Santa n. 6.

Referente comunale

Il tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui stesso designati.

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Rappresentante dell'impresa

La persona titolata o debitamente incaricata dall'Impresa e legittimata a rappresentarla nei rapporti con il Referente comunale ed il Committente in generale.

Responsabile tecnico dell'impresa

Il tecnico dell'Impresa abilitato ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 22.01.2008, n. 37.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo a base d'appalto, per il triennio, ammonta a €66.700,00 (*euro SESSANTASEIMILASETTECENTO/00*), di cui €2.497,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e al lordo del ribasso presentato in sede di offerta.

In caso di successiva estensione, come previsto dal precedente art. 1, tramite affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, l'importo complessivo, anche ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, risulta determinato in €99.617,72 (*euro NOVANTANOVEMILASEICENTODICIASETTE/72*) (importo dato da €66.700,00 per il primo triennio + €32.917,72 per manutenzione ordinaria, straordinaria e sicurezza per il seguente biennio).

La misura del corrispettivo che sarà fissata dal contratto, al netto del ribasso d'asta, si intende remunerativa, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, prestazioni e condizioni posti a carico dell'Impresa, per esplicita previsione del successivo art. 4 del presente capitolato; capitolato che viene integralmente accettato dall'Impresa già in sede di presentazione di offerta, con l'assunzione che da parte dell'appaltatore sono state eseguite, prima della formulazione dell'offerta, tutte le opportune

verifiche ed i relativi calcoli economici in base ai dati forniti ed alle modalità di prestazione del servizio dettagliate nel presente capitolato e nei suoi allegati.

La determinazione dei corrispettivi per gli interventi complementari o comunque correlati al servizio di cui all'art. 29 del presente capitolato, avverrà computando le prestazioni a misura cioè moltiplicando i prezzi unitari (Allegato B. Elenco dei prezzi unitari) al netto dello sconto offerto in sede di gara, per la durata della prestazione o per altra dimensione caratteristica.

Art. 4. Conoscenza delle condizioni d'appalto

La presentazione delle offerte e l'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, della conformazione dei luoghi interessati dai servizi e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera, aspetti relativi alla sicurezza e più in generale di tutte le circostanze che possono incidere sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto. L'Impresa quindi, fin dalla presentazione dell'offerta, rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 5. Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta ai sensi di legge per giorni centoottanta. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 6. Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 7. Osservanza del capitolato e di leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, relativi allegati e negli altri documenti relativi all'appalto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, in particolare riferite agli aspetti della sicurezza pubblica e dei lavoratori, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

Il rappresentante dell'Impresa appaltatrice, con la firma del contratto, si impegna all'osservanza delle sopra dette leggi, norme e regolamenti vigenti.

In particolare si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e ss.mm.ii., l'osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, sancita dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, nonché le disposizioni di cui al vigente Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ampliamento degli impianti, dovrà quindi essere prodotta relativa dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti.

L'Impresa dovrà riservare una particolare attenzione al pieno rispetto delle norme di buona tecnica e della regola dell'arte, in riferimento alla L. 186 del 01.03.1968; in particolare, tutti gli interventi dovranno essere realizzate in rispetto delle Norme CEI 64-7 e CEI 64-8 relative agli impianti di illuminazione pubblica.

L'Impresa è in ogni caso obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

Art. 8. Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa dovrà prestare le garanzie previste dalla legislazione vigente in sede di offerta e di aggiudicazione, tramite idoneo istituto garante; le polizze dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, per quanto applicabili in caso di appalto di servizi, con la precisazione che la stazione appaltante potrà richiedere apposite integrazioni delle clausole di polizza -previste dalla norma vigente per l'appalto di lavori pubblici- per adeguarle alla fattispecie dell'appalto di servizi.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e potrà quindi essere incamerata dal Committente in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, previa diffida ad adempiere e porre in essere le possibili azioni riparatrici.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o a trattenere dai corrispettivi tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

Il deposito cauzionale verrà svincolato nella misura del 100% al termine del periodo dell'appalto, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Committente, di apposito documento attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei servizi e connessi adempimenti, verificata la non sussistenza di contenziosi in atto, ed in ogni caso a seguito della produzione da parte dell'Impresa delle dovute certificazioni e dichiarazioni di conformità relative agli impianti mantenuti.

In ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo con esplicita autorizzazione del Committente; tale condizione dovrà essere esplicitamente prevista nelle clausole della polizza prestata dall'istituto garante.

La cauzione prestata non produrrà, per alcun motivo, interessi o corrispettivi di sorta in favore dell'Impresa.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza di eventuali estensioni del servizio.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa, al suo personale ed ai suoi mezzi, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

È fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi (polizza RCA).

In caso di costituzione di ATI (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti (o delle Consorziato), ovvero le Mandanti (o le Consorziato) dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Impresa aggiudicataria. Le coperture assicurative dovranno avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale; in caso di polizze da rinnovarsi a scadenza annuale o inferiore, dovrà essere prevista apposita ed esplicita clausola di automatico e tacito rinnovo, con obbligo di comunicazione per iscritto (raccomandata A/R) al Committente da parte dell'istituto garante in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa, o, in caso di mancati rinnovi, sono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

Art. 9. Anticipazioni

All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 10. Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali (canoni annuali e prezzi unitari di cui all'allegato B) verrà operata solo in caso di affidamento per una ulteriore annualità, come previsto dal precedente art. 1, ed in caso di variazione dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi

dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006, su richiesta dell'Impresa o per eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia.

La revisione verrà operata sulla base di apposita istruttoria e successiva determinazione del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 115 del citato D.Lgs. 163/2006, sulla base dei costi standardizzati di cui al comma precedente.

In mancanza di dette revisioni sarà applicato, per l'eventuale successiva annualità, l'adeguamento ISTAT dei corrispettivi nella misura del 100% dell'indice per le rivalutazioni monetarie (indice FOI).

Sulla base del valore dell'aggiornamento riscontrato a dicembre, si determineranno gli importi da applicare per l'annualità successiva.

Non costituiranno motivo di variazione del corrispettivo d'appalto eventuali incrementi del numero dei punti luce totali purché non superiori al 10%, esclusi i punti luce aggiuntivi già previsti di cui all'art. 1, in numero di circa 140.

Art. 11. Modalità di pagamento

I corrispettivi dei servizi svolti saranno liquidati su base bimestrale, sulla base degli importi al netto dello sconto offerto in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, corredata da copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici (DURC), e delle eventuali ulteriori documentazioni di cui al seguito del presente capitolato.

Al corrispettivo previsto dovranno essere sommati i costi di eventuali attività aggiuntive di cui al successivo art. 29, definiti sulla base dell'elenco prezzi unitari di cui all'allegato B o, eventualmente, di un apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi non previsti dal presente capitolato, sempre al netto del ribasso di gara.

Per tali attività aggiuntive svolte, l'Impresa dovrà fornire una tabella riassuntiva, su supporto cartaceo e informatico, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Committente, con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, approvato dal Referente comunale per avvenuta prestazione, con indicati chiaramente i costi per il Committente. Tali documenti devono obbligatoriamente essere allegati alle fatture presentate.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni data fattura fine mese, con bonifico bancario su conto corrente dedicato aperto presso istituto di credito, con indicazione delle coordinate bancarie (IBAN), che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura e comunicare preventivamente tramite apposita dichiarazione di "conto dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura dei necessari riferimenti e/o della omessa produzione della documentazione suddetta e/o al mancato rispetto delle tempistiche di consegna sopra indicate.

Art. 12. Penali

L'Impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Committente, può essere assoggettata, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame e riscontro delle controdeduzioni (da presentarsi entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica della contestazione), alle seguenti penali.

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria programmato di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c, 2.d dell'art. A.2 dell'allegato A al presente capitolato</i>	<i>200,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria su richiesta di cui al punto 2.g medesimo art. A.2</i>	<i>150,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Incompleta e/o inadeguata effettuazione del servizio di cui ai punti precedenti (ad esempio: aree non verificate e lavorazioni non eseguite), non recuperata entro i termini imposti</i>	<i>100,00 per singolo episodio</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata, incompleta e/o inadeguata esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria su richiesta di cui al punto 3.a medesimo art. A.2</i>	<i>100,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Mancata esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria su richiesta di cui al punto 3.b medesimo art. A.2</i>	<i>200,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Esecuzione dei servizi</i>	<i>Incompleta e/o inadeguata effettuazione del servizio di cui al punto precedente, non recuperata entro i termini imposti</i>	<i>150,00 per singolo episodio</i>
<i>Documentazione</i>	<i>Mancata consegna di documentazione tecnica e/o amministrativa (es.: documentazione informatica di cui al punto 2.e del citato art. A.2; rapporti richiesti dal Committente, ecc.)</i>	<i>50,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Documentazione</i>	<i>Mancata predisposizione e consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni di conformità relative gli impianti interessati dalle lavorazioni</i>	<i>200,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Documentazione</i>	<i>Mancato rispetto della consegna dei documenti relativi alle norme per la sicurezza dei lavoratori</i>	<i>75,00 per giorno di ritardo</i>
<i>Personale</i>	<i>Mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di personale impiegato per l'espletamento del servizio di cui all'art. 32 del presente capitolato</i>	<i>50,00 per singola contestazione</i>
<i>Automezzi/ Attrezzature</i>	<i>Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate</i>	<i>300,00 per singola contestazione</i>

<i>Altre</i>	<i>Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti</i>	<i>50,00 per singola contestazione</i>
--------------	---	--

Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque della prima fattura utile, senza altra formalità se non la contestazione ed il riscontro delle eventuali controdeduzioni suddette, fatto salvo in ogni caso il ricorso all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

In caso di ulteriore inosservanza e/o verificandosi gravi deficienze, carenze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, compresa la mancata esecuzione di specifici servizi aggiuntivi contemplati nel presente capitolato e richiesti dal Committente, quest'ultimo potrà far eseguire gli interventi necessari ad altra ditta, addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti, maggiorati del 25% a titolo di penale e di danno subito.

Personale preposto del Committente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza degli obblighi del presente capitolato sarà accertata e verbalizzata dai funzionari incaricati e successivamente comunicata all'Impresa direttamente dal Committente. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

In caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale di cui al successivo art. 32, accertate dal Committente o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro o da altri enti o organismi competenti, il Committente comunica alla ditta – e nel caso all'Ispettorato – l'inadempienza riscontrata, e procede ad applicare una detrazione del venticinque per cento sui pagamenti dei corrispettivi maturati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra detti. Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi medesimi. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti suddetti l'Impresa non può opporre eccezione alcuna al Committente, né avere titolo ad alcun risarcimento di danni.

Art. 13. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 14. Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 15. Subappalto del servizio

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione del Committente.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare nonché trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio.

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo la stessa Impresa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.

Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa a ciò l'Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Art. 16. Disposizioni in materia di salute e sicurezza

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da possibili situazioni di danni ai luoghi, da rumori, scarsa illuminazione e visibilità o abbagliamento.

Deve inoltre essere evitato ogni possibile intralcio alla viabilità pubblica.

Date le caratteristiche e l'entità delle attività e lavorazioni da eseguirsi nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, non è prevista la presenza di più imprese esecutrici, e non è pertanto previsto il coordinamento in materia di sicurezza e salute né in fase di progettazione né in fase di esecuzione del servizio stesso. In caso di eventuale subappalto di lavorazioni e quindi di presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, si applicherà la disposizione di cui all'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Committente il "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), e all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008,

relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo D.Lgs. 81/2008, sottoscritto dal datore di lavoro dell'Impresa, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente.

Tale documento dovrà essere redatto tenendo conto del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) allegato ai documenti di gara.

La mancata presentazione del "Piano Operativo di Sicurezza" o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente ed entro gli stessi termini, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita.

Art. 17. Controllo e vigilanza

Il Committente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi forniti dall'Impresa tramite il personale degli uffici comunali tecnico e di polizia municipale.

È fatto obbligo all'appaltatore ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti ogni circostanza e fatto che possa pregiudicare il regolare e buon andamento del servizio.

È altresì fatto obbligo all'Impresa di denunciare immediatamente qualsiasi problema o irregolarità riscontrata, anche derivanti da atti vandalici, coadiuvando le successive operazioni da parte del personale comunale per l'individuazione delle eventuali responsabilità.

Art. 18. Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, che costituiscono clausole risolutive espresse del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva, all'applicazione delle eventuali penali, e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto, compreso il risarcimento dei danni subiti:

1. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Committente;
3. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
4. in caso di frode, grave negligenza o grave inadempimento, debitamente accertati e contestati, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Costituisce grave inadempimento e grave negligenza, oltre alle fattispecie già esplicitamente contemplate nel presente capitolato, l'aver accumulato, nell'arco di un anno, le penali di cui all'art. 12 per un importo che ecceda il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva, all'applicazione delle eventuali penali, e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto, compreso il risarcimento dei danni subiti:

1. in caso di sospensione ingiustificata del servizio oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalle previste scadenze o dai termini imposti;
2. in caso di inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente o creare potenziale pericolo per la pubblica e/o privata incolumità o potenziali danni;
3. in caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale di cui al successivo art. 32, accertate dal Committente o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro o da altri soggetti competenti;
4. in caso di mancato rispetto degli obblighi, dati anche dal presente capitolato all'art. 8, in materia di garanzie e coperture assicurative;
5. in caso di inadempienze qui non contemplate, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro un termine stabilito. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. sospensione, ancorché temporanea, dell'Impresa dal registro delle imprese e/o dall'albo regionale delle imprese artigiane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 37/2008;
2. condanna penale definitiva del direttore tecnico o degli amministratori dell'Impresa per reati connessi all'oggetto del servizio.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto con decorrenza immediata dal momento del verificarsi del fatto; il Committente comunica all'Impresa, a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di

ritorno, la avvenuta risoluzione del contratto, la quale è comunque efficace anche nel caso in cui la comunicazione non risulti pervenuta all'Impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali e le eventuali somme dovute per risarcimento danni, eventuali perizie o altre prestazioni che dovessero rendersi necessarie da parte di professionisti e/o ditte; tali somme dovranno essere quantificate dal Committente, anche per stima sommaria, e comunicate all'Impresa. Il Committente potrà, se necessario, escutere la cauzione e/o richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Sia il Committente sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa o per cause non imputabili alle parti, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 19. Recesso contrattuale

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del Codice Civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta dall'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

In seguito al recesso il Committente, ai fini di garantire la prosecuzione del servizio, potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 20. Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21. Danni

L'Impresa è sempre responsabile verso il Comune e verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza della esecuzione dei servizi, o anche in caso di mancata esecuzione quando tale mancanza sia riferibile a necessari interventi di messa in sicurezza, adeguamento statico e similari da rilevarsi durante l'ordinario svolgimento del servizio.

L'Impresa è responsabile anche per gli eventuali danni provocati a persone e/o cose dal proprio personale addetto durante l'espletamento del servizio.

Art. 22. Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque derivatele, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, spese di notifica e simili.

Art. 23. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 24. Lingua

L'Impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

Art. 25. Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26. Domicilio e recapito dell'Impresa

L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà comunicare il proprio domicilio, presso il quale dovrà disporre di un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica.

L'Impresa dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente quale Rappresentante dell'impresa stessa nei rapporti con il Referente comunale e con il Committente in generale, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Committente. La nomina del Rappresentante dell'impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione in presenza del Referente comunale, del Sindaco o del Segretario Comunale.

Art. 27. Obblighi dell'Impresa a garanzia della sicurezza e funzionalità degli impianti

L'Impresa é tenuta alla puntuale esecuzione dei servizi appaltati, con particolare riferimento e priorità per la verifica e messa in sicurezza degli impianti.

All'avvio del servizio dovranno essere effettuate le operazioni di verifica statica e impiantistica e le conseguenti lavorazioni di manutenzione straordinaria richieste dal presente capitolato e suoi allegati.

La verifica visiva degli impianti dovrà essere effettuata mensilmente durante l'ordinario svolgimento del servizio; in tali occasioni ogni situazione di attuale e/o potenziale pericolosità dovrà essere immediatamente segnalata e, in caso di situazioni che possano arrecare danno a persone e/o cose, dovranno essere presi adeguati provvedimenti, almeno provvisori, per la tutela della pubblica e privata incolumità e sicurezza, da perfezionare definitivamente previo concordamento delle lavorazioni con il Committente e quantificazione delle eventuali somme aggiuntive necessarie.

La mancata segnalazione ed esecuzione dei necessari interventi di prima messa in sicurezza per situazioni di pericolosità attuale o potenziale, costituisce:

- grave negligenza e grave inadempimento contrattuale se dai mancati interventi derivassero danni effettivi a persone e/o cose;
- inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, se la gravità dei mancati interventi causi anche solo potenziale pericolo per la pubblica e/o privata incolumità o probabilità di danni.

Rimangono a carico dell'Impresa, direttamente o tramite le assicurazioni obbligatorie stipulate di cui all'art. 8, le eventuali somme necessarie per pagamento danni, indennizzi, rimborsi, spese tecniche, ecc., a favore delle proprietà interessate dai danni.

Art. 28. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Saranno a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio;
- d. la fornitura al personale di idonee divise e abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, nonché di cartellino identificativo con fotografia, preventivamente autorizzato dal Committente, da indossare durante lo svolgimento del servizio;
- e. la dotazione del personale di apparecchi di telefonia mobile ai fini della comunicazione di eventuali disposizioni operative, da parte del Rappresentante dell'impresa o del Committente, nel corso dello svolgimento del servizio;
- f. la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare;
- g. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente e dei terzi, nonché la vita e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. A tal fine l'Impresa dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli oneri di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni obbligatorie antitetaniche e antiftiche) previste dalle norme vigenti e ogni altro provvedimento sanitario richiesto dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute dei lavoratori;
- h. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;
- i. l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
- j. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc..

È a carico dell'Impresa la tenuta delle documentazioni relative agli impianti, quali certificazioni e dichiarazioni di conformità, rapporti mensili e/o specifici degli interventi effettuati, rapporti di prova degli impianti, schede tecniche dei materiali impiegati, ecc., come previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato e suoi allegati. Tali documentazioni e dati dovranno essere riepilogati e trasmessi al Comune in formato cartaceo e informatico a cadenza trimestrale o comunque secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 29. Interventi aggiuntivi

Qualora dovessero occorrere interventi complementari o correlati al servizio ma non direttamente contemplati e quantificati nel presente capitolato e nei documenti allegati (lavori, ulteriori servizi, forniture, ecc.), l'Amministrazione potrà richiederne l'esecuzione all'Impresa; i relativi compensi saranno concordati prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'allegato B, Elenco dei prezzi unitari, o di nuovi prezzi previamente concordati e verbalizzati, che saranno applicati al netto del ribasso d'asta.

Art. 30. Condotta del servizio

La descrizione e le modalità organizzative del servizio sono descritte, oltre che nel presente documento, nell'Allegato A.

Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture, di incamerare in tutto o in parte la cauzione ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

Art. 31. Mezzi, materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio

I mezzi, le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa, che dovrà garantirne la rispondenza alle vigenti norme e prescrizioni tecniche, nonché assicurare e verificare le necessarie autorizzazioni, omologazioni, certificazioni e gli adempimenti in genere necessari al loro corretto utilizzo.

L'Impresa è tenuta a mantenere in perfetto stato tutti i mezzi e le attrezzature da utilizzarsi durante l'esecuzione del servizio, assicurandone la regolare manutenzione.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali apparecchiature o materiali non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, in materia di requisiti illuminotecnici e comfort visivo.

L'Impresa sarà responsabile per qualsiasi danno che a persone e cose venisse arrecato dai propri dipendenti nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature durante lo svolgimento del servizio.

Art. 32. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio

L'Impresa dovrà impiegare personale idoneo, in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.

L'Impresa deve comunicare al Committente un elenco nominativo del personale almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio, con indicazione della qualifica, del domicilio e del numero del

libretto di lavoro e copia di idoneo documento di identità. Uguale comunicazione deve essere effettuata nel caso di sostituzione del personale impiegato entro 10 giorni da ciascuna variazione.

L'Impresa dovrà comunicare al Committente:

- a. l'elenco nominativo del personale impiegato, completo di dati anagrafici e dei relativi turni di servizio;
- b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
- c. le mansioni di ciascuna persona in servizio;
- d. l'elenco delle persone incaricate della sicurezza dei lavoratori e della gestione delle emergenze;
- e. le sostituzioni del personale, preventivamente alle loro attuazione;
- f. i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli operatori;
- g. l'elenco dei mezzi utilizzati per le operazioni di manutenzione, completo di tutti gli elementi identificativi.

Ogni modifica dei dati di cui ai punti precedenti dovrà essere comunicata entro cinque giorni lavorativi al Committente. Il mancato rispetto di tali prescrizioni potrà essere causa di applicazione di penali, ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato (v. voce "controlli").

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- a. deve osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili per il personale di imprese private esercenti i servizi in appalto; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dalla dimensione d'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- b. deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- c. deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi ed in materia di sicurezza previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- d. provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 68/1999;
- e. provvede a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e le Autorità; dovrà vestire in modo decoroso, indossando la divisa ed esponendo in maniera ben evidente il cartellino identificativo fornito dall'Impresa; non dovrà assolutamente accettare o chiedere mance a qualsiasi titolo. Durante l'espletamento dei servizi, detto personale non deve accedere all'interno delle proprietà private; nel caso si dovesse presentare la necessità esso dovrà essere preventivamente autorizzato dai proprietari e dovrà comportarsi rispettosamente. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima

attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e ciò, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla legislazione vigente. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Art. 33. Variazione delle modalità organizzative

Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:

- a. variare, nelle fattispecie previste all'art. 311 del DPR 207/2010, le modalità dei servizi descritte nell'Allegato A, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio. Quando tali modifiche siano contenute in un quinto dell'importo di contratto, l'Impresa è tenuta ad eseguire le variazioni richieste previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Impresa;
- b. richiedere tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.